



COMUNE DI RUTIGLIANO
PROVINCIA DI BARI

A R E A T R I B U T I

Centralino 080/4763700 Ufficio Tributi 080/4763758 - www.comune.rutigliano.ba.it - e-mail: tributi@comune.rutigliano.ba.it

AI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
→ Dr. Matteo Colamussi



Data: 2013-06-10

N_Prot: 012097_13

e p.c. AL SINDACO - Dr. Roberto Romagno

ALL'ASSESSORE - Dr. Nicola Mastrocristino

AL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Floriana Gallucci

SEDE

Oggetto: parere su "Mozione inerente provvedimenti urgenti servizio banca dati ICI e ritiro deleghe e revoca incarico al Vice Sindaco".

In riferimento alla mozione in oggetto si rende opportuno chiarire quanto segue.

PREMESSA

Prima di procedere all'esame delle problematiche sollevate dalla mozione consiliare risulta opportuno rammentare che con la riforma operata dalla legge 421 del 1992 i tributi locali sono diventati lo strumento principale di finanziamento dei servizi resi in favore della utenza; se si tiene conto, invero, dei continui tagli ai trasferimenti statali, è indubbio che la leva tributaria costituirà ancora di più in futuro l'unico modo con cui si riusciranno a garantire i servizi che attualmente il nostro ente fornisce alla cittadinanza.

Da questa legge delega sono nati poi i due decreti che fino pochi mesi fa regolavano tutti i tributi locali: il D.Lgs. 507 del 1993 che ha istituito la Tassa Rifiuti, la TOSAP e Tassa sulla pubblicità, e il D.Lgs. 504 del 1992 che ha disciplinato il principale tributo comunale, vale a dire l'ICI oggi divenuta IMU.

Tra queste l'ICI (oggi IMU) costituisce tuttora il principale tributo comunale ed è concepita come un'imposta che il contribuente, in autotassazione, gestisce in maniera autonoma sia per quanto riguarda le denunce, che per quanto riguarda il versamento dell'importo dovuto per gli immobili di proprietà iscritti nel Catasto Urbano e dei Terreni tenuti dall'Ufficio Tecnico Erariale (oggi Agenzia del Territorio).

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BANCA DATI

In assenza di personale interno da destinare all'attività di recupero dell'evasione del nuovo tributo nel '97 la scelta dell'Amministrazione Comunale di affidare ad una ditta esterna il servizio di costituzione e gestione di una banca dati ICI risponde ad una precisa necessità per l'ente: **attuare il controllo delle denunce e dei pagamenti dell'Imposta in modo da recuperare le somme evase dai contribuenti.**

Non potendo procedere ad assumere nuovo personale da dedicare agli uffici tributi sia per le ristrettezze del bilancio che per i noti vincoli alle assunzioni, l'affidamento all'esterno della

maggioranza dei comuni italiani, di contrastare l'evasione del tributo in assenza di risorse tecniche e umane da destinare all'attività di verifica .

In esito alla gara d'appalto il Comune di Rutigliano con deliberazione di G.M. n. 560 dell'1/8/1997 procedette all'affidamento alla Ditta EUROSERVICE di Redavid Vito del servizio di gestione della banca dati per l'accertamento delle violazioni per gli anni 1994,1995 e 1996. Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio fu stabilito nell'aggio del 12,94% sui maggiori introiti effettivamente incamerati in conseguenza dell'attività svolta dall'affidatario per ciascuna annualità d'imposta, e riscosse sul C/C postale delle violazioni ICI oppure riversate dal Concessionario previa emissione del ruolo per la riscossione coattiva degli avvisi di liquidazione e di accertamento notificati.

Per ragione di continuità operativa alla predetta ditta (che poi si è trasformata in EUROGEST Srl) sono stati affidati i servizi in parola anche per gli anni successivi, limitatamente alle sole annualità in scadenza, allo scopo di rispettare i termini decadenziali per la notifica degli Avvisi di Accertamento per l'ICI ed hanno consentito di recuperare consistenti somme evase dai contribuenti.

Tali affidamenti, per vero, non sono stati mai contestati in sede giudiziale da alcun altro operatore, a conferma della legittimità degli atti posti in essere dall'Amministrazione comunale; nel contempo, in sede di affidamento, si è anche proceduto a rinegoziare le condizioni contrattuali, con la riduzione dell'aggio praticato nella misura del 5 %, spuntando in tal modo condizioni economiche di assoluto vantaggio per il Comune di Rutigliano; infatti, l'aggio praticato risulta sensibilmente più basso di quelli normalmente applicati negli altri comuni, che si aggirano mediamente intorno al 15-20%.

Nel 2005 è intervenuta una riforma complessiva della riscossione dei tributi che portava alla **creazione di un soggetto pubblico, EQUITALIA SpA**, di proprietà al 51% dell'Agenzia delle Entrate e al 49% dall'INPS, per legge il nuovo concessionario prendeva il posto in ciascuna provincia dei vecchi Concessionari di proprietà delle Banche (da noi SESIT SpA).

Le novità della riforma del 2005 e dei decreti che vi hanno fatto seguito ha riguardato principalmente due punti:

- L'attribuzione al nuovo concessionario EQUITALIA della potestà di continuare a svolgere non solo la riscossione spontanea e coattiva delle entrate (come sino ad allora effettuata da SESIT), ma anche le tutte le altre attività di supporto agli Enti Locali sino a quel momento messe in atto da soggetti privati, come appunto EUROGEST, vale a dire la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi locali congiuntamente a tutti i servizi accessori realizzati per i comuni.
- La riforma dell' **"Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni"** (previsto dall'art. 53 del **D.Lgs. 446/1997**), cui dovevano obbligatoriamente iscriversi tutte le imprese che svolgevano attività di supporto agli enti locali, fissava poi regole più stringenti per ottenere l'iscrizione all'Albo tra cui, in particolare, l'obbligo della forma societaria e il capitale sociale minimo in rapporto alla dimensione dei comuni serviti che, per i comuni di maggiori dimensioni fu fissato in 5 milioni di euro.

Come già accennato la società EUROGEST Srl (affidataria del servizio dal 2002) per ottemperare agli obblighi derivanti dalla iscrizione all'Albo, pur rimanendo in sostanza lo stesso soggetto affidatario ha dovuto, ex lege, effettuare la trasformazione in SpA assumendo la denominazione di EUROGEST SpA per adeguare il capitale sociale alla nuova normativa.

Negli anni successivi il capitale sociale minimo viene innalzato ulteriormente e portato a 10 milioni per classe demografica più ampia, per rispettare la nuova normativa la EUROGEST SpA

iscritta al n. 99 dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.

Contestualmente alla creazione di EQUITALIA la riforma del 2005 ha introdotto una normativa di settore rivolta esclusivamente ai soggetti iscritti all'Albo che esercitano le attività di accertamento nei confronti dei comuni; infatti il Decreto Legge 203 del 30 settembre 2005 ha stabilito per legge la proroga sino al 31 dicembre 2010 di tutti i contratti in corso con le società iscritte all'Albo del D.Lgs. 446/97.

In vista dello scadere della proroga di legge e in attesa di una riforma del settore che ancora tarda ad arrivare, sono state concesse ulteriori proroghe, sempre con Decreti Legge, prima al 31/12/2011 poi al 31/12/2012, ancora al 30 giugno 2013 e infine è di questi giorni l'ulteriore dilazione al 31 dicembre 2013.

Si ipotizza che non vi siano ulteriori differimenti e, pertanto, gli uffici comunali potranno dare pratica e sollecita attuazione agli indirizzi di Giunta comunale preordinati all'esperimento di gara pubblica per la scelta del nuovo operatore, giusta Delibere n.172/2011 e n.153/2012.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può concludersi che i suddetti affidamenti, a partire dall'anno 2005 in poi, per quanto possano apparire ai non addetti ai lavori "inusuali", sono stati disposti con Determinazione dirigenziale e non con Delibera di giunta comunale, proprio perché previste da una normativa speciale dedicata esclusivamente alle società, iscritte nel relativo Albo, che effettuano per le provincie e i comuni tutte quelle attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali previste dalla legislazione tributaria locale.

Il servizio è sempre stato svolto dalla società affidataria in maniera corretta e senza dare luogo a disservizi o contestazioni da parte dell'ente, consentendo di recuperare somme notevoli derivanti dal recupero dell'evasione ICI, ed è risultata comunque vantaggiosa per l'ente anche dal punto di vista economico in quanto l'aggio applicato è mediamente più basso di quelli solitamente praticati per lo stesso tipo di servizio.

CESSIONE DEI CREDITI DELLA EUROGEST SRL

In riferimento al secondo argomento affrontato nella mozione consiliare, mette conto rilevare in via preliminare che la Determinazione n. 148 del 22 febbraio 2013 contiene nel dettaglio non solo tutti i passaggi con cui si spiegavano le ragioni giuridiche del sorgere del credito per l'attività svolta dalla EUROGEST, affidataria del servizio di gestione della banca dati, ma anche l'epoca in cui erano sorti quei crediti e soprattutto si dava pienamente conto del fatto che il pagamento veniva effettuato nei confronti di un soggetto diverso, FINEUROGEST SpA, in virtù di una cessione del credito effettuata regolarmente nel pieno rispetto dalla normativa civilistica e pubblicistica.

Nonostante si ritenga che la Determinazione n.148/2013 contenga nel testo tutti gli elementi per operare una corretta valutazione delle motivazioni che hanno dato causa ai pagamenti nei confronti della società FINEUROGEST SpA, appare doveroso riassumere in sintesi quanto già contenuto chiarendo altresì i termini della questione.

Il credito nei confronti del comune ceduto dalla EUROGEST Srl deriva dall'attività di gestione della banca dati ICI per il **recupero dell'evasione degli anni dal 1993 al 2000.**

Il servizio di gestione della banca dati per dette annualità d'imposta da parte della EUROSERVICE-EUROGEST è stato eseguito e concluso nella prima fase, **con la consegna al comune degli Avvisi di Liquidazione e di Accertamento, nel periodo che va dal dicembre 1998 al dicembre 2004.**

A questa fase preparatoria hanno fatto seguito le operazioni di ricevimento del pubblico per la rettifica degli atti notificati, di registrazione dei pagamenti effettuati dai contribuenti sul C/C

riscuotere coattivamente nei confronti di coloro che non hanno versato quanto accertato negli atti notificati. **Tutte dette attività sono state completate (per l'anno d'imposta 2000) a dicembre 2005.**

Con atto pubblico del 5/10/2006 a rogito del notaio Longo De Bellis la società EUROGEST Srl, cui spettava il compenso sulle somme riscosse da SESIT (poi divenuta EQUITALIA) per il servizio di gestione della banca dati ICI effettuato sino a dicembre 2005, **cede ad una società finanziaria appositamente costituita, la FINEUROGEST SpA, tutti i compensi a lei spettanti.**

Con nota acquisita al protocollo dell'ente al n. 7249 del 03 maggio 2007 la società EUROGEST Srl notifica, ai sensi dell'art. 1264 del codice civile, **l'avvenuta cessione alla FINEUROGEST SpA dei crediti spettanti a EUROSERVICE-EUROGEST per l'attività svolta sino a dicembre 2005.**

La cessione del credito risulta pienamente conforme all'articolo 117 della normativa sugli appalti (D.Lgs. 163/2006) che regola la "Cessione dei crediti derivanti dal contratto", che appunto stabilisce il contratto sia stipulato con atto pubblico, e la cessione sia effettuata a favore di soggetti, come FINEUROGEST SpA, di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/93, che svolgono le "attività di acquisto di crediti d'impresa". Non ricorrendone le condizioni il nostro ente non si è avvalso della facoltà di rifiutare la cessione del credito.

Trattandosi di prestazione di servizi **la normativa sull'IVA (DPR 633/72) prevede che l'emissione della fattura avvenga al momento del pagamento** da parte del soggetto che riscuote, ma questo non significa affatto, nel nostro caso, che la società FINEUROGEST SpA fornisca un servizio nei confronti del comune e, infatti, non esiste alcun contratto, convenzione o comunque lo si voglia chiamare tra il nostro ente e la società.

Il pagamento delle fatture emesse dalla società FINEUROGEST SpA risulta pertanto dovuto in base alla cessione del credito a titolo di aggio per l'attività svolta sino al 2005 da EUROSERVICE-EUROGEST, infatti dal sistema informatico di EQUITALIA Spa risulta che a seguito dell'emissione dei 58 ruoli coattivi resi esecutivi negli anni dal 2002 al 2005 e oggetto della cessione del credito, l'importo complessivo incamerato dal Comune alla data del 28/06/2012 ammonta complessivamente ad Euro 348.530,53.

Alla luce delle considerazioni appena su esposte ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio pur esprimendo parere favorevole alla discussione, si è ritenuto opportuno riassumere dal punto di vista tecnico le problematiche connesse alla mozione di cui si discute.

Rutigliano, 9 giugno 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI
Antonio CHIANTERA

